
ADiM BLOG
Maggio 2020
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. pen., sez. IV, sentenza del 7 aprile 2020 (ud. 18 febbraio 2020), n. 11546

Sfruttamento del lavoro e "stato di bisogno" legato alla condizione di straniero

Martina Galli

Assegnista di ricerca in diritto penale
Università della Tuscia

Parole chiave

Sfruttamento lavorativo – lavoratori extracomunitari – stato di bisogno – condizione di straniero – approfittamento

Abstract

La sentenza in commento riguarda l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un soggetto indagato per il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, co. 1, n. 2, c.p.) in danno di lavoratori extracomunitari. La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che lo sfruttamento non s'incardina in un contesto di lavoro "nero" (senza contratto) e non vede come vittime stranieri irregolari, riferendosi invece a un contesto di lavoro "grigio", dove gli stranieri, dotati di permesso di soggiorno, sono inseriti – pur a condizioni inique – in un regolare rapporto di lavoro. In questo contesto la sussistenza di condotte di sfruttamento, punibili ai sensi dell'art. 603-bis c.p., tende a farsi meno riconoscibile, a fronte di "indizi" che potrebbero segnalare la presenza di una mera ipotesi di lavoro irregolare. La situazione di illiceità delineata dal delitto di sfruttamento del lavoro deve perciò essere attentamente valutata, alla luce delle circostanze

che indiziano la sottoposizione dei lavoratori a una condizione di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno. Rispetto a questo secondo elemento la pronuncia si mostra particolarmente interessante, facendo emergere fattori che concorrono a delineare la peculiare condizione di vulnerabilità dello straniero, anche regolare.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. I fatti all'esame della Corte di Cassazione

La sentenza n. 11546/2020 si inserisce nell'ambito di una complessa vicenda cautelare relativa a un soggetto indagato per il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, co. 1, n. 2, c.p.). Dalle indagini condotte dalla Procura di Ancona era emerso che un certo imprenditore di nazionalità straniera, in qualità di amministratore di due società subaffidatarie di lavori di coibentazione e verniciatura per conto di Fincantieri s.p.a, impiegava e gestiva – insieme a un sodale e prestanome – numerosi dipendenti extracomunitari, da lui stesso reclutati, sottoponendoli a inique condizioni di lavoro. Lo sfruttamento si sarebbe realizzato imponendo ai lavoratori una retribuzione calcolata secondo il sistema della “paga globale”, pari al mero prodotto della paga oraria (fissata al di sotto dei minimi pattuiti nei contratti collettivi nazionali) per le ore effettivamente prestate, senza il riconoscimento di ferie retribuite e di altri compensi aggiuntivi. Per garantire la corrispondenza tra gli importi pagati e quelli indicati in busta paga, veniva qui annotato un numero di ore inferiore a quelle realmente prestate. Gli emolumenti comunque eccedenti la paga globale dovevano essere restituiti in contanti dai lavoratori. A questo si aggiungeva il diniego dei congedi per malattia e il divieto di denunciare eventuali infortuni sul lavoro, con conseguente rinuncia alla copertura sanitaria e assicurativa legalmente prevista. Tutte le condizioni erano imposte sotto minaccia di licenziamento. Inoltre, diversi dipendenti alloggiavano in condizioni degradanti in appartamenti di proprietà dell'indagato, corrispondendo allo stesso un canone di locazione. Quanto descritto emergeva da un composito quadro indiziario; segnatamente da intercettazioni telefoniche e ambientali, dal rinvenimento di una contabilità occulta riportante le paghe effettivamente erogate e le somme restituite, nonché dal ritrovamento di fogli in bianco firmati dai dipendenti pronti ad attestare falsamente, in caso di bisogno, il ricevimento di anticipi o liquidazioni, la richiesta di periodi di aspettativa o la consegna di dispositivi di protezione individuale.

2. La vicenda cautelare

La Procura, dopo essersi vista rigettare la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere davanti all'ufficio G.I.P. per mancanza di gravi indizi, aveva proposto appello davanti al Tribunale delle Libertà di Ancona, in funzione di giudice del riesame, trovandosi tuttavia di fronte a un nuovo rigetto. Per tale Tribunale, dalla piattaforma indiziaria non sarebbe emersa una situazione di “sfruttamento”, sussistendo soltanto una difformità tra il trattamento retributivo dei lavoratori e le previsioni della contrattazione collettiva. Di conseguenza, le

condotte dell'indagato sarebbero state idonee a integrare violazioni di ordine amministrativo e/o lavoristico, ma non il reato di cui all'art. 603-bis, co. 1, n. 2, c.p. I giudici erano giunti a tale conclusione valorizzando le dichiarazioni di quattro lavoratori, dai quali non sarebbe giunta conferma delle restituzioni abusive o di altre irregolarità. Per gli stessi giudici, risultava carente anche il profilo dello "stato di bisogno", quale situazione idonea a spingere i dipendenti ad accettare condizioni umilianti di impiego, non ritenendosi sufficiente il riferimento alla nazionalità degli operai e alla loro necessità di lavorare.

La Procura, nel presentare ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, oltre a mettere in luce la concluzione del materiale indiziario rispetto alla situazione di sfruttamento, si soffermava sull'elemento dello stato di bisogno. Questo veniva ricavato, in particolare, dalla loro *condizione di lavoratori extracomunitari*; condizione che li esponeva all'esigenza di legittimare la loro presenza sul territorio nazionale mediante un contratto di lavoro che – per quanto imposto a condizioni inique – fosse utile al rinnovo del permesso di soggiorno. Veniva a tal proposito valorizzata la difficoltà di comprensione della lingua italiana quale ostacolo fisiologico all'integrazione e alla ricerca di un impiego diverso. Tale stato di bisogno si riteneva poi indiziato dal fatto che i lavoratori avessero accettato di non denunciare eventuali infortuni sul lavoro, rinunciando alla copertura sanitaria e assicurativa legalmente prevista.

3. La decisione della Corte

La IV Sezione della Corte di Cassazione, ribaditi i confini del suo sindacato in materia di impugnazioni cautelari (valutare l'attribuzione di una corretta "valenza indiziante" agli elementi emersi, in rapporto ai contenuti della norma incriminatrice di riferimento), evidenzia la carenza motivazionale della pronuncia del Tribunale del riesame, emettendo una sentenza di annullamento con rinvio. Soffermandosi sulla circostanza delle restituzioni, non confermata dai lavoratori, e assumendo la paga ridotta quale fattore indicativo di violazioni di norme di natura lavoristica o amministrativa, i giudici della cautela avrebbero pretermesso una completa analisi delle plurime emergenze probatorie costituenti *indice* della sussistenza del reato, con particolare riferimento agli elementi delle "condizioni di sfruttamento" e dello "stato di bisogno". Nell'invitare il Tribunale a un nuovo giudizio, la Corte – richiamando una sua precedente pronuncia – ricorda che «*la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p.*» senza che sia anche provato lo sfruttamento del lavoratore (Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781).

B. COMMENTO

1. Osservazioni preliminari

Le vicende del moderno “caporalato” e dello sfruttamento di manodopera si trovano intrecciate a doppio filo al fenomeno dell’immigrazione. I flussi migratori che interessano il nostro Paese tendono infatti a produrre – anche in ragione di una disciplina legislativa totalmente inadeguata alla gestione delle c.d. “migrazioni economiche” – un ampio bacino di soggetti vulnerabili, inesorabilmente attratti nel vortice del lavoro sfruttato (quando non del vero e proprio schiavismo). A spezzare questo filo – in un’ottica di tutela della dignità umana da forme di degradazione utilitaristica nell’ambito dei rapporti di lavoro – prova il delitto di *intermediazione illecita* di cui all’art. 603-bis, co. 1, n. 1 c.p., nonché, a partire dalla riforma della l. n. 199/2016, quello di *sfruttamento del lavoro* (qui in gioco), oggi contenuto al co. 1, n. 2, dello stesso articolo. Se il primo delitto punisce con la reclusione da 1 a 6 anni le condotte di reclutamento di manodopera destinata allo sfruttamento poste in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro, il secondo – assistito da una medesima pena – è diretto invece a colpire le condotte di chi direttamente «*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al n. 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*».

Distinguere il fenomeno dello sfruttamento da altre e meno gravi forme di occupazione “irregolare” di lavoratori stranieri è tuttavia necessario, perché molto diverse sono le conseguenze giuridiche che ne derivano. Ma come è importante non confondere la prima situazione con la seconda, evitando dunque facili equazioni tra impiego di manodopera extracomunitaria – anche a condizioni inique – e sfruttamento penalmente rilevante, allo stesso modo appare essenziale non sottovalutare la possibilità che quest’ultimo possa celarsi in rapporti di impiego all’apparenza semplicemente difformi dagli *standard* retributivi nazionali, al di fuori delle consuete cornici di emersione del fenomeno.

La peculiarità della vicenda in esame si trova nel fatto che il reato di *sfruttamento lavorativo* contestato dalla Procura non s’incardina – come più spesso accade – in un contesto di lavoro “nero” (senza contratto) e non vede come vittime stranieri irregolari, riferendosi semmai a un contesto di lavoro “grigio”, dove lavoratori extracomunitari dotati di permesso di soggiorno sono inseriti, con regolare contratto, all’interno di un rapporto di lavoro che tuttavia li vede assoggettati e costretti in una situazione di ricatto. In questo contesto – gli esiti delle pronunce di merito lo testimoniano – la situazione di illiceità delineata dall’art. 603-bis c.p. tende a farsi meno riconoscibile, richiedendo un’attenta valutazione degli elementi che – arricchendo sul piano modale le condotte di utilizzazione, assunzione o impiego – tale situazione di illiceità disegnano: la *sottoposizione dei lavoratori a una condizione di sfruttamento e l’approfittamento del loro stato di bisogno*.

2. Lavoro sfruttato, lavoro irregolare: dove passa il confine?

L’elemento centrale del disvalore penale dello sfruttamento lavorativo come reato, ossia la

sottoposizione a condizioni di sfruttamento, è individuato dal legislatore mediante il ricorso a una tecnica del tutto peculiare e inedita: quella degli “indici”. Senza intraprendere la strada definitoria più ordinaria, il legislatore riporta in fattispecie (segnatamente al co. 3 dell’art. 603-*bis* c.p.) una serie di circostanze capaci di indiziare la presenza di una situazione di *sfruttamento* (quale referente sostanziale del processo qualificatorio e tema di prova), guidando il giudice nel suo riconoscimento. Tali “indici” compaiono suddivisi per tipologie – remunerazione, tempo del lavoro, rispetto degli obblighi in tema di igiene e sicurezza, modalità generali della prestazione lavorativa (condizioni, metodo di sorveglianza, situazioni alloggiative) – e a loro volta composti da “indicatori” (es. l’indice riguardante la remunerazione del lavoro fa riferimento alla reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti nazionali o comunque alla presenza di una sproporzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato).

La tecnica degli indici – di per sé apprezzabile nella sua capacità di descrivere dinamicamente il volto del reato e di imporre una valutazione “di contesto” – non è però esente da equivoci e cattive applicazioni. Il corretto utilizzo della tecnica richiederebbe un giudizio in due momenti: dopo aver appurato la sussistenza di circostanze idonee a integrare uno o più indici, il giudice dovrebbe poi verificare – mediante una valutazione estesa all’intero *contesto* dell’azione – se esse esprimano una “condizione di sfruttamento”, ossia una situazione in cui la persona, assoggettata a chi le offre lavoro, subisce l’imposizione di condizioni degradanti. Se il secondo momento del giudizio viene omissso, i risultati del processo qualificatorio tendono a risultare falsati.

Può infatti accadere che, al ricorrere di circostanze fattuali corrispondenti a indici, il giudice ritenga automaticamente provato lo sfruttamento. Un simile atteggiamento tende ad attrarre nell’ambito dell’art. 603-*bis* c.p. condotte che non ne manifestano il disvalore tipico, iscrivendosi piuttosto all’ambito del lavoro irregolare. Quanto descritto avviene in particolare ove l’indice (o coacervo di indicatori) preso a parametro non sia dotato di una significatività *intrinseca* “forte” rispetto al termine-sfruttamento (es. reiterata violazione delle norme relative agli orari di lavoro e ai periodi di riposo), ma abbia carattere “debole” o “medio-forte” (es. livelli di paga ridotti, sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

Ma può anche accadere anche il contrario. Cioè che, davanti a circostanze dotate di una scarsa significatività *intrinseca*, e tuttavia selezionate dal legislatore tra gli “indicatori” del co. 3, il giudice rinunci a considerare la loro significatività *di contesto*, ossia la capacità che queste hanno di indiziare, alla luce del complesso delle circostanze fattuali, la presenza di vere e proprie condizioni di sfruttamento. In questo caso il rischio è che fatti idonei a integrare il reato di cui all’art. 603-*bis* c.p. siano sbrigativamente declassati a mere ipotesi di impiego irregolare.

La Corte di Cassazione rimprovera ai giudici del riesame proprio questo secondo atteggiamento; ossia di essersi fermati al contenuto indiziante “minimo” della remunerazione (quello che a tutta prima consente di individuare una situazione di irregolarità non rilevante sul piano penale), senza anche procedere a verificare se, in un’ottica di contesto, essa assumesse una capacità di *significazione* della condizione di sfruttamento. Se è vero infatti che una paga ridotta rispetto ai minimi (ci pare che qui si parli di 6 euro l’ora) non acclara di per sé una condizione di sfruttamento, neppure è priva di una sua capacità indiziante in tal senso; specie a fronte di un quadro indiziario che lascia emergere anche altri “indici” di tale condizione. La situazione concreta pare infatti abbondare di elementi idonei a integrare l’indice della «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti» di cui al n. 4 (situazione alloggiativa, obbligo di restituzioni abusive, costrizione a rinunciare a varie tutele e benefici) e invero, seppure non formalmente contestato, anche l’indice di cui al n. 2 (sotto il profilo dell’orario lavorativo e del mancato riconoscimento delle ferie). Questi elementi – lascia intendere la Corte – avrebbero dovuto essere meglio valutati, tanto nella loro capacità di evidenziare (anche autonomamente) la situazione tipica, quanto di risolvere l’equivocità del dato relativo alla paga ridotta.

Oltre alla mancata contestualizzazione delle irregolarità retributive nella cornice della situazione-sfruttamento e alla pretermissione dell’analisi, nella medesima cornice, di plurimi elementi fattuali, nella pronuncia della Cassazione si rintraccia un altro velato rimprovero (velato perché il terreno su cui ci si sposta è quello del libero convincimento del giudice, interdetto ai giudici di legittimità). A fronte di un vasto materiale indiziario composto da prove documentali e intercettazioni, determinanti per gli esiti dei due giudizi cautelari sono state le dichiarazioni di quattro lavoratori sentiti a sommarie informazioni. Chi scrive non ne conosce lo specifico tenore. E tuttavia, dalla lettura della sentenza si evince che tali affermazioni riguardavano un aspetto specifico del rapporto di lavoro (l’assenza di restituzioni abusive) che, per quanto significativo, non inficia il quadro indiziario dello sfruttamento (la paga si assesta comunque di sotto dei minimi sindacali e restano le altre imposizioni relative alle complessive condizioni di lavoro). Inoltre, si comprende che tali dichiarazioni – limitandosi peraltro a “non confermare” le restituzioni – avrebbero forse meritato una più accurata ponderazione, alla luce delle altre risultanze probatorie che invece ne indiziavano la presenza (in particolare la contabilità occulta contenente annotazioni relative alle restituzioni e le intercettazioni che riferivano di una medesima prassi).

3. Lo “stato di bisogno” legato alla condizione di straniero

La fattispecie di cui all’art. 603-*bis* c.p. contempla, accanto all’elemento della sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento, quello dell’*approfittamento del loro stato di bisogno*. Nell’affiancamento di questi due elementi, il legislatore pare cogliere la specificità del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, il quale vede coinvolti, sul lato passivo, soggetti

interessati da una situazione esistenziale difficoltosa che li espone a un'alternativa drammatica tra lavorare "sfruttati" e non lavorare, strumentalizzata dal caporale-intermediario o dal datore di lavoro. Tra i due elementi non v'è coincidenza e in particolare il secondo non si esaurisce nel primo. Di conseguenza, il riferimento all'approfittamento dello stato di bisogno ha un effetto di ulteriore selezione dei comportamenti penalmente rilevanti: senza per questo importare vuoti di tutela, esso sembra andare nel senso di un più stretto ancoraggio della fattispecie al sostrato empirico-criminologico avuto di mira. D'altra parte, perché il contributo di tale elemento effettivamente si dispieghi nella selezione dei fatti tipici, deve essere risolto il problema dell'individuazione del suo contenuto.

Tale problema investe in primo luogo proprio il concetto di "stato di bisogno", quale presupposto fattuale della condotta di approfittamento. Rispetto a questo profilo la vicenda in commento – pur in assenza di un'approfondita trattazione da parte della Corte di Cassazione – si rivela nel suo complesso interessante. Da un lato essa mostra tutte le difficoltà relative all'accertamento di un elemento dal volto indeterminato, dall'altro indica una fruttuosa via ermeneutica per la sua concretizzazione, la quale procede a stretto contatto con la dimensione di *tipicità* delineata dalla fattispecie. Senza passare per definizioni tratlative, si valorizzano le circostanze di fatto che – determinando una situazione di complessiva precarietà esistenziale – riducono la libertà di scelta dei soggetti, esponendoli agli abusi di chi li recluta o impiega; in questo modo facendo emergere una serie "indicatori" capaci di esprimere la presenza uno "stato di bisogno" rilevante nell'ottica dello sfruttamento.

L'intrapresa soluzione ermeneutica è propiziata dalla fallimentarietà di percorsi interpretativi più classici. Del tutto insoddisfacente è ad esempio il risultato che si ottiene riportando lo "stato di bisogno" entro la formula dell'«*impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale*» elaborata nel diverso contesto dell'usura, dove pure il concetto compare (oggi all'interno delle circostanze aggravanti). Questa nozione, pensata per essere verificata alla luce di difficoltà economiche (transitorie carenze di liquidità o esposizioni debitorie) che spingono il soggetto a fare ricorso al credito usurario, risulta infatti distante dall'orizzonte di senso dello sfruttamento lavorativo, dove l'abuso non incide su una mera situazione di squilibrio sinallagmatico nella direzione di una lesione patrimoniale, ma si inserisce su una situazione di precarietà esistenziale di più ampia portata, che predispone all'assoggettamento personale (e non semplicemente all'accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate).

Inoltre il requisito dell'"impellente assillo" (evocazione formulare che ritroviamo anche nella pronuncia in commento, all'interno della ricostruzione processuale), presenta una scarsa verificabilità sul piano oggettivo e, al tempo stesso, una scarsa capacità selettiva: chiunque abbia bisogno di lavorare perché disoccupato tende a trovarsi in tale situazione, cosicché la tipicità della fattispecie – pensata per intercettare speciali situazioni di *vulnerabilità* che predispongono ad abusi di ampia portata della persona-lavoratore – rischia di collassare,

rincorrendo «l'inafferrabilità delle forme di disperazione». Su questo i giudici della cautela hanno ragione: lo stato di bisogno non può attestarsi nella generica necessità di "lavorare per vivere" né ricercarsi nell'"assillo" che da tale necessità deriva.

Bisogna ora notare come il concetto di "approfittamento dello stato di bisogno" si avvicina alla nozione di "abuso di una situazione di vulnerabilità" impiegata negli strumenti internazionali che – sia pure nel diverso ma contiguo contesto dalla tratta di persone – impongono agli Stati obblighi di penalizzazione di condotte di sfruttamento (il [Protocollo contro la tratta accessorio alla Convenzione di Palermo](#), la [Convenzione di Varsavia sulla tratta del Consiglio d'Europa](#), la [direttiva UE/36/2011 contro la tratta](#)); nozione che ritroviamo anche agli artt. 600 («*Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*») e 601 («*Tratta di persone*») del codice penale.

Negli strumenti internazionali citati la "condizione di vulnerabilità" è intesa – come risulta dai documenti che di essi forniscono commenti esplicativi – quale mancanza alternative esistenziali rispetto al soggiacere all'abuso/approfittamento. Gli studi sull'argomento (v. [UNODC, Model Law against Trafficking in persons](#)) hanno rilevato come il concetto di vulnerabilità – nella sua formulazione "negativa" di mancanza di alternative – si sia consolidato nelle esperienze giuridiche nazionali, ponendo tuttavia diverse difficoltà applicative: esso si presenta infatti eccessivamente vago, ancora bisognoso di esplicitarsi in parametri oggettivi (caratterizzati "in positivo") idonei a guidare l'interprete nell'opera di concretizzazione. Si suggerisce perciò di procedere a formalizzare, in via legislativa, alcuni *indicatori* della condizione di vulnerabilità. Sulla scorta di tali studi, anche la dottrina italiana più esperta sul tema ha evidenziato l'opportunità di miglorie legislative dirette a "indicizzare" il requisito della vulnerabilità e, con esso, quello dello "stato di bisogno" di cui all'art. 603-*bis* c.p., secondo un meccanismo simile a quello che il legislatore già adotta in relazione alla "condizione di sfruttamento". Secondo tale dottrina, tra gli "indici" di tale situazione di vulnerabilità/stato di bisogno – individuati secondo le linee dell'esperienza internazionalistica e comparata – dovrebbero in particolare comparire: a) la mancanza o scarsità di mezzi di sussistenza; b) l'età, il genere, le condizioni di salute fisica o psichica; c) la condizione di straniero, in particolare quando irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Nella medesima direzione sembra muovere la giurisprudenza. Le pronunce più recenti in materia di sfruttamento lavorativo evidenziano infatti una serie di fattori in cui lo "stato di bisogno", quale presupposto di una situazione di limitata libertà di autodeterminazione che predispose allo sfruttamento, si manifesta concretamente; presupposti che, anche nei casi successivi – secondo un particolare utilizzo del "precedente" – potranno essere impiegati come base *indiziaria* del giudizio relativo alla presenza del requisito.

L'opera di "indicizzazione" del requisito per via giurisprudenziale ha anzitutto selezionato, tra i fattori idonei a segnalare la sussistenza, la scarsità di mezzi idonei ad assicurare le

fondamentali necessità di sopravvivenza (cfr. Cass, Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591). Essa si è poi concentrata sulla condizione esistenziale dello straniero. Ricordiamo in proposito una recente pronuncia della Cassazione che, definendo una vicenda cautelare, ha evidenziato nella situazione di *clandestinità* un presupposto idoneo a marcare la presenza di uno “stato di bisogno” che rende «i lavoratori disponibili a lavorare in condizioni disagiati» (cfr. [Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939](#)). Ma la vicenda che osserviamo ci mostra come la condizione formale di irregolarità amministrativa non sia l’unico indicatore di uno stato di bisogno/vulnerabilità legato alla condizione di lavoratore extracomunitario, potendo tale stato essere indiziato anche da altre circostanze di fatto: la precarietà del titolo di soggiorno legato alla presenza di un regolare rapporto di lavoro (lo stesso in cui lo straniero è sfruttato), le difficoltà linguistiche dello straniero (quale ostacolo fisiologico all’integrazione e alla ricerca di un impiego diverso). Nella stessa ottica, un altro indicatore potrebbe essere individuato nella condizione di richiedente asilo, la cui situazione unisce alla povertà l’impossibilità di abbandonare il suolo italiano per recarsi in altri Paesi europei in cerca di occupazione.

Vale la pena ribadire che le circostanze che emergono quali “indicatori” dello stato di bisogno non dimostrano automaticamente la presenza di una *situazione di vulnerabilità oggetto di approfittamento nel contesto dello sfruttamento*, ma sono ciò che guida l’inferenza induttiva diretta a offrirla prova. I giudici del riesame hanno dunque nuovamente ragione laddove affermano che per individuare lo stato di bisogno non è sufficiente il riferimento alla nazionalità; e tuttavia errano laddove omettono di considerare se la condizione di stranieri extracomunitari ponga i lavoratori in una situazione di “alternativa bloccata”, esponendoli all’abuso. Vale la pena inoltre ribadire che – sebbene i due requisiti debbano essere intesi in stretta connessione fra loro (cfr. la [Relazione per la II commissione, a.c. 4008](#), relativa al progetto che ha condotto alla riforma del 2016) – né lo sfruttamento può essere desunto dallo stato di bisogno (ce lo ricorda la stessa Corte di Cassazione quando richiama la sentenza n. 49781/2019), né lo stato di bisogno può essere ricavato dalla sussistenza di una condizione di sfruttamento o da indicatori della stessa. La Procura, che per il resto correttamente profila lo stato di bisogno dei lavoratori a partire dalla loro condizione di stranieri, scivola laddove inserisce tra gli “indicatori” del requisito la rinuncia a denunciare gli infortuni sul lavoro, ciò che semmai è indice di sfruttamento.

Un’ultima notazione. Impiegare – sia pure a condizioni inique – dei lavoratori in stato di bisogno, significa instaurare un rapporto che può essere impugnato davanti a un giudice del lavoro (uno spazio per l’intervento penale si apre infatti soltanto ove i lavoratori impiegati siano migranti irregolari, venendo in tal caso in rilievo la fattispecie di cui all’art. 22 t.u.imm.). Perché intervenga la fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. dev’essere trovato un disvalore differenziale, che consiste anzitutto nell’*approfittamento* della vulnerabilità dei lavoratori. Tale elemento – secondo la dottrina che maggiormente ha riflettuto sulla sua valenza – dovrà manifestarsi in una condotta attiva, distinta da quella in cui consiste lo sfruttamento, che

esprima il fatto di strumentalizzare una condizione conosciuta dall'agente per instaurare o consolidare un rapporto di dipendenza a condizioni degradanti; condotta che tende a collocarsi al di fuori degli ordinari poteri direttivi, organizzativi, di controllo del datore di lavoro. Tuttavia, l'approfittamento quasi mai è oggetto di specifica rilevazione in sede giurisprudenziale e anche nella vicenda che osserviamo tende a rimanere nell'ombra. Ma, a voler guardar bene, nel caso concreto – per come ricostruito dalla Procura – non mancano neppure circostanze riconducibili a una condotta approfittatrice dello stato di bisogno, nel senso appena delineato: l'arruolamento in massa di lavoratori extracomunitari tramite plurime società appositamente costituite dall'imputato, la costrizione dei lavoratori alla firma di fogli in bianco e, infine, l'avanzamento di minacce relative alla perdita del posto di lavoro; quel posto di lavoro che i soggetti extracomunitari vedono come unica alternativa all'inedia e al rischio di espulsione.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

[Cass. pen., sez. IV, sentenza del 7 aprile 2020 \(ud. 18 febbraio 2020\), n. 11546](#)

Giurisprudenza:

- Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591 (reperibile su banca dati *Dejure*);
- Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781 (reperibile su banca dati *Dejure*);
- [Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939](#).

Dottrina:

- A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020.
- ID., [Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali](#), in *Arch. Pen.*, 1/2019.
- A. GABOARDI, [La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia](#), in *Leg. Pen.*, 3 aprile 2017.
- V. TORRE, [Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale](#), in *Quest. Giust.*, 4/2019.

Ulteriori atti e materiali:

- [Relazione per la II commissione \(a.c. 4008\)](#)
- [Protocollo contro la tratta accessorio alla Convenzione di Palermo](#)
- [Convenzione di Varsavia sulla tratta del Consiglio d'Europa](#)
- [Direttiva UE/36/2011 contro la tratta](#)
- [UNODC, Model law against Trafficking in persons](#)

Per citare questo contributo: M. GALLI, *Sfruttamento del lavoro e "stato di bisogno" legato alla condizione di straniero*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2020.